



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Directorate B – Investment, Innovative & Sustainable Transport  
Il Direttore

Bruxelles  
MOVE.DDG1.B/HR/9598722

Sig. Paolo Prieri  
PresidioEuropa No TAV  
Via Bussoleno, 42  
10040 Rivalta di Torino  
Italia

Email:  
[Paolo.Prieri@presidioeuropa.net](mailto:Paolo.Prieri@presidioeuropa.net)

**Oggetto: Sua domanda di accesso a documenti registrata con il riferimento —  
EASE 2022/6894**

Gentile Signore,

Le scrivo in riferimento al Suo messaggio contenente una domanda di accesso a documenti, registrata in data 28 novembre 2022 con il numero indicato in oggetto.

La Sua domanda di accesso riguarda *"tutta la documentazione (Documenti, Note, Corrispondenza interna e verso/da gli Stati membri Italia e Francia) in possesso della Commissione Europea (CINEA et al.) con riferimento alla "Decisione di Esecuzione / Atto di Esecuzione" relativamente al progetto Lyon-Turin"*.

Sono spiacente di informarLa che la "decisione di esecuzione" relativa alla galleria di base Lione-Torino non esiste. La Commissione europea sta attualmente discutendo con le amministrazioni italiane e francesi il contenuto del futuro "atto di esecuzione". Nulla è stato ancora formalizzato in questa fase delle discussioni.

Il processo ha avuto inizio con lettere inviate alla Francia e all'Italia.

A fini di trasparenza desidero fornirLe copia delle lettere inviate alla Francia e all'Italia, che hanno dato inizio a tale processo. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono giunto alla conclusione che tali lettere possono essere divulgate solo in parte. Alcune parti dei documenti sono state espunte in quanto la relativa divulgazione è oggetto di un'eccezione al diritto di accesso prevista dall'articolo 4 di tale regolamento.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla

tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali.

La legislazione applicabile in questo ambito è il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE<sup>1</sup> ("regolamento 2018/1725").

I documenti A1 e A2 contengono dati personali quali i nomi e le iniziali di persone che non fanno parte dell'alta dirigenza della Commissione europea.

A norma dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1725 per dati personali si intende "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile [...]". La Corte di giustizia ha specificato che l'informazione che in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto sia connessa a una determinata persona deve considerarsi dato personale<sup>2</sup>.

Nella causa C-28/08 P (Bavarian Lager)<sup>3</sup> la Corte di giustizia ha statuito che, qualora sia presentata una domanda di accesso a documenti contenenti dati personali, il regolamento sulla protezione dei dati è integralmente applicabile<sup>4</sup>.

Stando all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725, "i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione solo se [...] il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l'interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell'interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto."

Solo se ricorrono tali condizioni e se il trattamento è lecito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 è ammesso il trasferimento di dati personali.

Sempre a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione europea è tenuta a esaminare le ulteriori condizioni per un trattamento lecito dei dati personali soltanto se sussiste la prima condizione, ovvero che il destinatario abbia dimostrato che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l'interesse pubblico. Soltanto a queste condizioni la Commissione europea ha il dovere di esaminare se sussistono motivi per presumere che gli interessi legittimi

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. GU L 205 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, *Peter Nowak/Data Protection Commissioner*, C-434/16, [ECLI:EU:C:2017:994](#), punti 33-35.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2010, *Commissione/The Bavarian Lager Co. Ltd.*, C-28/08 P, [ECLI:EU:C:2010:378](#), punto 59.

<sup>4</sup> Sebbene la sentenza si riferisca specificamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, i principi ivi stabiliti restano applicabili anche ai sensi del nuovo regime di protezione dei dati personali istituito con il regolamento (UE) 2018/1725.

dell'interessato possano subire pregiudizio e, in caso affermativo, dimostrare che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.

Qualora non concordi con questa posizione, potrà sempre chiedere alla Commissione di rivederla presentando una domanda di conferma, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La domanda di conferma deve essere inviata al Segretariato generale della Commissione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera. Può essere inviata in uno dei modi seguenti:

**chiedendo una revisione tramite il suo account del portale<sup>5</sup>** (disponibile solo per le domande iniziali presentate dall'account del portale);

**per posta all'indirizzo:**

Commissione europea  
Segretariato generale  
Trasparenza, gestione documentale e accesso ai documenti (SG.C.1)  
BERL 7/076  
B-1049 Bruxelles

**o per posta elettronica al seguente indirizzo:** [sg-acc-doc@ec.europa.eu](mailto:sg-acc-doc@ec.europa.eu).

Distinti saluti.

Firmato elettronicamente

Herald RUIJTERS

All: 1 A.1: Invito Francia  
2 A2: Invito Italia

---

<sup>5</sup> <https://www.ec.europa.eu/transparency/documents-request>